

## **Cass., civ. sez. II, del 26 luglio 2018, n. 19847**

11. Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente escluso la validità della rinuncia agli atti - limitatamente alla domanda di divisione - contenuta nella dichiarazione extraprocessuale formata dalla C e trasmessa al giudice istruttore (raccomandata del 25 ottobre 2010, in cui la signora C dichiarava: "all'insaputa del mio avvocato D, sono qui per chiedere l'interruzione della stessa o meglio la mia rinuncia alla divisione..."), omettendo di attribuire rilievo alla volontà manifestata in tal senso, da ritenersi prevalente rispetto alla disciplina delle produzioni documentali.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di fatto con riferimento al medesimo punto di sentenza.

II.1. Terzo e quarto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati.

La Corte ha negato che la lettera raccomandata inviata il 25 ottobre 2010 dalla signora C al Giudice istruttore della causa in tribunale come rinuncia agli atti del giudizio, evidenziando come: all'udienza del 20 ottobre 2010 la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29 giugno 2011; in quella data le parti precisarono le rispettive conclusioni, contraddicendo sulla domanda di divisione, come pure nelle successive comparse conclusionali; il 25 novembre 2011 la difesa del B depositò in cancelleria un'istanza volta al rilascio di copia di tale lettera raccomandata inviata in data 25 ottobre 2010 e dell'attestazione della presenza di tale missiva all'interno del fascicolo d'ufficio; il successivo 28 novembre 2011 il funzionario di cancelleria attestò la presenza nel fascicolo d'ufficio di una missiva indirizzata direttamente al giudice istruttore, che non risultava né depositata in cancelleria, né vistata da quest'ultimo; nelle memorie di replica il B chiese di darsi atto della volontà della C di rinunciare alla domanda, dichiarando di accettare la rinuncia, mentre la difesa della C specificò che la missiva in questione era stata scritta ed inviata dalla parte in un momento di stanchezza e sconforto dovuti all'età ed all'asprezza del contenzioso, all'esito del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni a data piuttosto lontana, e con finalità meramente private e non abdicative della domanda; a fronte di tali considerazioni, il giudice istruttore rilevò in sentenza che la missiva era stata erroneamente inserita nel fascicolo d'ufficio - dovendo invece essere protocollata come corrispondenza - e ne escluse ogni validità come rinuncia alla domanda di divisione.

La decisione della Corte d'Appello di Trento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

La rinuncia agli atti del giudizio può essere validamente espressa, oltre che nelle forme indicate dall'art. 306 c.p.c., anche mediante un atto extraprocessuale che costituisca una sicura prova della volontà manifestata dall'attore di voler porre fine al giudizio. Qualunque ne sia la forma, la rinuncia si perfeziona, come appare dal primo comma della norma predetta, nel caso vi siano parti interessate alla prosecuzione del processo, con l'accettazione delle medesime, portata a conoscenza del rinunziante; in caso contrario, con la mera notificazione alle altre parti, prescritta dal secondo comma dell'art. 306 c.p.c. Ove poi la rinuncia sia avvenuta mediante un atto stragiudiziale, affinché il giudice possa constatarla e dichiarare l'estinzione del processo, è necessario che l'atto sia prodotto ritualmente in giudizio (così Cass. Sez. I, 13/08/1997, n. 7565; Cass. Sez. 3, 27/05/1980, n. 3463; Cass. Sez. 1, 14/11/1973, n. 3018).

Se, come nella specie, la rinuncia sia contenuta in una lettera raccomandata inviata a mezzo posta al giudice istruttore della causa - trattandosi di un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge: Cass. Sez. U, 04/03/2009, n. 5160 - l'effetto estintivo non può che prodursi al momento in cui la stessa rinuncia sia accettata o quanto meno conosciuta dalle altre parti, il che nel caso in esame avvenne dopo la precisazione delle conclusioni svolta all'udienza del 29 giugno 2011, allorché l'attrice smentì ogni propria volontà abdicativa.